

## **PROCEDURA**

# "GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI"

(c.d. WHISTLEBLOWING)

Rev.	Data	Motivazione	Approvata
00	21/07/2023	Prima emissione	
01	03/11/2023	Revisione per implementazione piattaforma WistleLink	
02	26/03/2024	Revisione art 4 c.6 D.lgs n24/2023	

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
VERSIONE <b>02 – 26/03/2024</b>

# **APPROVAZIONE**

La revisione della presente procedura è stata approvata dall'Amministratore Delegato in data 26.03.2024

## **SOMMARIO**

APPF	ROVAZIONE	3
1.	SCOPO DEL DOCUMENTO	5
2.	APPLICABILITÀ	5
3.	RIFERIMENTI	5
4.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	6
5.	RESPONSABILITÀ	6
6.	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	7
6.1.	Compilazione della segnalazione da parte del segnalante	7
6.2.	Segnalazione pervenuta a soggetto diverso dal Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing	8
6.3.	Analisi della segnalazione	9
6.4.	Chiusura della segnalazione	10
6.5.	Archiviazione della documentazione	10
7.	GARANZIA DI RISERVATEZZA E MISURE DI TUTELA	11
8.	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	11

### 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare la gestione delle *segnalazioni* che hanno ad oggetto:

- violazioni di quanto previsto dalle procedure aziendali, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato, oltre alle violazioni di leggi e regolamenti vigenti, ivi inclusi gli illeciti, gli atti e le omissioni legati a violazione della normativa europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente come definiti dal D. Lgs. 24/2023;
- comportamenti posti in essere in violazione dei principi e/o delle norme di comportamento indicate nel Codice Etico.

Eventuali violazioni diverse da quanto indicato nell'elenco sopracitato, non rientrano nell'applicabilità del presente documento (ad esempio, non si possono segnalare i reclami di natura commerciale, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate quali segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società).

Inoltre, la procedura disciplina le forme di tutela garantite al soggetto che effettua la segnalazione, oltre che al soggetto *segnalato* ed a soggetti terzi<sup>1</sup> che potrebbero subire delle ritorsioni in ragione del rapporto con il Segnalante, nei termini previsti dal D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione di cui sopra sono limitate alle segnalazioni che hanno ad oggetto, come meglio dettagliato all'art.2 del D. Lgs. 24/2023, violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato.

### 2. APPLICABILITÀ

La procedura si applica a L'Abbondanza Srl. ("L'Abbondanza" o la "Società").

### 3. RIFERIMENTI

Codice Etico

Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001 de L'Abbondanza

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("General Data Protection Regulation - GDPR")

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i soggetti terzi: il facilitatore che assiste il segnalante durante la segnalazione; le persone che operano o hanno operato nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. colleghi)

Codice della Privacy ("Codice Privacy" o "Codice"): D. Lgs. 196/2003 modificato e aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679"

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019

#### 4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

*OdV*: Organismo di Vigilanza

Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing: soggetto avente il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni; L'Abbondanza ha identificato, quale Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing, l'Organismo di Vigilanza.

Segnalante: persona che effettua una segnalazione relativa ad un illecito o ad una irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo di riferimento.

Segnalato: soggetto cui si attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.

*Piattaforma Whistleblowing:* strumento che consente a qualsiasi soggetto di segnalare comportamenti illeciti, anche presunti, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo di riferimento.

Facilitatore: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

### 5. **RESPONSABILITÀ**

La presente procedura è approvata dall'organo amministrativo competente della Società che ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile nel sito internet www.galasupermercati.it.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

GESTIONE DELLE SEGNALAZ	ONI DELLE VIOLAZIONI
VERSIO	NE 02 - 26/03/2024

## 6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di gestione delle segnalazioni avviene secondo le seguenti fasi:

- compilazione;
- analisi preliminare;
- istruttoria
- chiusura.

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione viene notificata al Segnalante l'effettiva ricezione della stessa ed entro 3 mesi la Società fornisce un riscontro.

La Società ha attivato un proprio canale di Segnalazione idoneo a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante e della persona coinvolta nella Segnalazione nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali di trasmissione:

- Tramite la Piattaforma Whistleblowing
- Tramite servizio postale, busta chiusa con indicazione "segnalazione Whistleblowing" indirizzata all'Odv presso la sede della Società.
- Su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un congruo termine dalla segnalazione: per effettuare una segnalazione in forma orale, il segnalante deve accedere tramite *link* alla piattaforma di segnalazione ed inserire nel report di segnalazione un recapito telefonico a cui poter essere contattato.

La comunicazione di segnalazioni false o infondate, avanzate in malafede, costituisce un comportamento non solo riprovevole, ma anche lesivo dell'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni in quanto ne mina il buon funzionamento e la credibilità.

### 6.1. Compilazione della segnalazione da parte del segnalante

Le segnalazioni potranno avvenire attraverso la specifica piattaforma informatica denominata "Whistlelink", accessibile dal sito istituzionale <u>www.galasupermercati.it</u>, nella sezione "Whistleblowing", link situato nella parte finale della home page (footer).

Per compilare la segnalazione, il Segnalante deve accedere sul sistema Whistlelink attraverso il link (<a href="https://labbondanza.whistlelink.com/">https://labbondanza.whistlelink.com/</a>) nonché prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata ai sensi dell'art. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679.

Il Segnalante potrà indicare se la segnalazione di violazione è inerente al D. Lgs. 231/01, ad illeciti, atti e omissioni legati a violazione della normativa europea come definiti dal D. Lgs. 24/2023 o alternativamente ai principi e/o norme di comportamento indicate nel Codice Etico, come indicato nel Parag. 1 – Scopo del Documento.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
--

Il Segnalante deve fornire il maggior numero di elementi utili a consentire ai soggetti incaricati di effettuare le dovute e appropriate verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. È opportuno che la segnalazione contenga il nominativo o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato, ovvero il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati e l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione. La segnalazione deve contenere una chiara e completa descrizione dei fatti, inclusi eventuali comportamenti omissivi.

Le segnalazioni inserite nella piattaforma informatica Whistlelink saranno ricevute dal Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing.

Dopo aver completato la segnalazione, il Segnalante potrà in ogni momento, attraverso la piattaforma "Whistlelink", attraverso il numero di protocollo e password fornito dalla piattaforma al momento dell'invio della segnalazione:

- integrare la segnalazione con ulteriori informazioni;
- comunicare con il Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing.

## 6.2. Segnalazione pervenuta a soggetto diverso dal Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing

In caso di segnalazione scritta, pervenuta ad un soggetto diverso dal Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing, il destinatario della stessa dovrà inviarla immediatamente al Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing che avrà il compito di gestirla.

### 6.3. Analisi della segnalazione

Segnalazioni analizzate dal Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing

Tutte le segnalazioni inserite nel sistema informatico sono oggetto di analisi da parte del Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing.

L'analisi della segnalazione avviene in due momenti:

- una fase di analisi preliminare;
- una fase istruttoria.

Nello svolgimento dell'analisi preliminare delle segnalazioni, il Responsabile Whistleblowing potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle stesse e qualora ritenuto necessario, del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali competenti nella materia oggetto della segnalazione e professionisti esterni alla Società nel rispetto del principio di riservatezza dei dati. In tale fase viene svolta una valutazione dell'esistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

L'analisi di una segnalazione può determinare la chiusura della stessa, prima della fase istruttoria, nei casi in cui la segnalazione:

- è troppo generica, non verificabile e priva degli elementi necessari per una successiva indagine e non vi è possibilità per il Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing di contattare il Segnalante per ottenere maggiori informazioni sull'evento segnalato;
- ha ad oggetto tematiche che non rientrano nell'applicazione del presente documento, (come riportato nel paragrafo 1).
- ha ad oggetto eventi già segnalati in altre segnalazioni, in assenza di ulteriori dettagli rispetto a quanto già notificato.

Se sono forniti elementi sufficienti e la segnalazione è ritenuta pertinente, il Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing la analizza e valuta se procedere alla fase istruttoria.

La fase istruttoria è una seconda fase di analisi che prevede lo svolgimento di approfondimenti mirati ad accertare, la fondatezza del contenuto della segnalazione.

In tale fase il Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing svolge attività di indagine con il supporto dei Responsabili delle funzioni aziendali con competenza sull'oggetto della segnalazione e a questo fine individuati.

Terminata la fase istruttoria la segnalazione viene chiusa e viene dato un riscontro al Segnalante in merito all'esito della segnalazione.

### 6.4. Chiusura della segnalazione

Se, a seguito degli accertamenti effettuati, la segnalazione risulta fondata, in relazione alla natura della violazione, si provvederà a:

- coinvolgere le funzioni interessate per la definizione di eventuali iniziative da intraprendere.
- valutare l'implementazione di eventuali azioni di miglioramento, da parte delle funzioni aziendali.
- valutare eventuali presupposti per presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Qualora, a conclusione dell'analisi, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà chiusa dal Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing con le relative motivazioni.

Il Segnalante viene informato in merito all'esito della segnalazione entro i termini definiti dal D. Lgs. 24/2023.

#### 6.5. Archiviazione della documentazione

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale.

Le segnalazioni e la documentazione di riferimento sono utilizzate solo per il tempo necessario per dare seguito alla gestione della segnalazione stessa e comunque non oltre i limiti previsti dalla normativa.

La documentazione è accessibile ed archiviata a cura del Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing anche attraverso la piattaforma Whistlelink, e comunque nel rispetto delle normative vigenti.

#### 7. GARANZIA DI RISERVATEZZA E MISURE DI TUTELA

L'Abbondanza garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, dei soggetti diversi dal Segnalante (ossia i facilitatori e le persone menzionate nella segnalazione stessa), oltre a quella del contenuto della segnalazione.

La segnalazione è processata in modalità anonima, i flussi di comunicazione adottati per la gestione della segnalazione stessa e le misure di sicurezza tecnico-organizzative applicate sono tali da consentire il rispetto del principio di riservatezza, anche ricorrendo a strumenti di crittografia, laddove possibile. Inoltre, le segnalazioni sono gestite nel rispetto dei principi fondamentali in tema di protezione dei dati personali (ad esempio limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati).

L'identità del Segnalante, laddove da questi indicata nel testo della segnalazione o laddove sia desumibile dalla segnalazione stessa, potrà essere conosciuta solo dal Responsabile Gestione Segnalazioni Whistleblowing e non potrà essere rivelata a terzi, senza il consenso del Segnalante, se non strettamente necessario per dare seguito alla gestione della segnalazione.

In riferimento alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del D. Lgs. 231/01 o la commissione di illeciti, atti e omissioni legati a violazione della normativa europea, si faccia riferimento a quanto definito nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 per i divieti di ritorsione.

Si precisa che, a tutela della riservatezza della persona che segnala le violazioni, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (esempio: diritto alla cancellazione) non possono essere esercitati. In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

#### 8. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna, cui il Segnalante può rivolgersi in presenza delle condizioni esplicitate all'art. 6 del D. Lgs. 24/2023, cui si rimanda. L'accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC.

Inoltre, il Segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata può comunicare l'accaduto all'ANAC secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 24/2023, al fine di permettere a quest'ultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva.